



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERNINI, PICETTO FRATIN, MALLEGNI, LONARDO, SCHIFANI, BERUTTI, MANGIALAVORI, GASPARRI, PEROSINO, CONZATTI, GALLIANI, RIZZOTTI, CANGINI, GALLONE, TOFFANIN, PAPTHEU, DAMIANI, MODENA, BERARDI, BATTISTONI, TIRABOSCHI e GIAMMANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2018

Modifica al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di deducibilità dell’imposta municipale propria (IMU)

ONOREVOLI SENATORI. - L'IMU, imposta municipale propria, è stata introdotta con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, nel corso di questi anni, è stata oggetto di diverse rivisitazioni e revisioni normative.

Dal 2014 in poi, l'IMU è stata integrata nella IUC, l'imposta unica comunale, istituita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, subendo anno dopo anno ulteriori modifiche ed integrazioni.

In questa fase di timida ripresa economica è necessario ridurre la pressione dei tributi che gravano sull'impresa indipendentemente dalla redditività, come l'IRAP e l'IMU.

Dal 2012 al 2017, anni in cui è stata operativa la nuova IMU in sostituzione della vecchia ICI, l'incremento del carico fiscale sugli immobili ad uso produttivo e commerciale è stato molto sostenuto. È utile ricordare che il capannone, ad esempio, non viene esibito dall'imprenditore come un elemento di ricchezza, bensì è un bene strumentale che serve per produrre valore aggiunto, dove la superficie e la cubatura sono funzionali all'attività produttiva esercitata. Continuare a tassare questi immobili come è

avvenuto in questi ultimi anni non ha alcun senso, se non quello di fare cassa, danneggiando l'economia reale del Paese e, conseguentemente, l'occupazione.

La riduzione del carico fiscale gravante su molti proprietari e società proprietarie di capannoni che risultano sfitti e non utilizzati, è finalizzata a superare la criticità derivante dall'elevata imposizione raggiunta dall'IMU su detti immobili.

Il presente disegno di legge, composto da due articoli, parte dal presupposto che occorrono azioni forti finalizzate a rimuovere i vincoli normativi e fiscali che impediscono alle imprese di svolgere quella funzione di motore di sviluppo dell'economia che da sempre lo ha caratterizzato.

In particolare l'articolo 1, al comma 1, consente la deducibilità IMU fino al 100 per cento per tutti gli immobili strumentali. Una misura analoga, ma con una quota di deducibilità molto inferiore (30 per cento) era stata sperimentata nel 2013 ed ha prodotto, secondo le stime di CNA una riduzione del *total tax rate* (TTR) dello 0,8 per cento. La misura, se attuata, inciderebbe sul TTR per oltre 2 punti percentuali. Al comma 2 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 2 reca la clausola di salvaguardia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando proporzionalmente gli accantonamenti relativi a ciascun Ministero.

Art. 2.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

